

# COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO



**IL DUCA D'AOSTA NON È IL CAPO DI CASA SAVOIA**  
*Note a margine del comunicato sovversivo del 7 Luglio 2006*

**CENTRO STUDI**  
*14 Luglio 2006*

# IL DUCA D'AOSTA NON È IL CAPO DI CASA SAVOIA

*Note a margine del comunicato sovversivo del 7 Luglio 2006*

S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia-Aosta non è il Capo della Dinastia Sabauda, né mai lo è potuto essere. Il comunicato sottoscritto dal Principe in data 7 luglio 2006 insieme ad Aldo Mola, con il quale si è tentato, in modo piuttosto goffo come vedremo, di perpetrare un vero e proprio atto di fellonia nei confronti del legittimo Capo di Casa Savoia, costituisce un'interessante base di studio. Non per la qualità dei contenuti, di fatto molto povera, ma perché dimostra quanto siano infondate le tesi che, per motivi non precisati ma sui quali non è difficile farsi un'opinione, un ristretto gruppo di persone porta avanti ormai da diversi anni. Crediamo sia giunto il momento d'esaminare queste tesi in dettaglio, in modo tale da chiarire le idee ai pochi dubbiosi.

Lo faremo prendendo in esame proprio il documento emesso il 7 luglio.

Per rendere la lettura più agevole, precisiamo che le parti di testo tratte da tale documento verranno riportate fra virgolette e scritte in carattere diverso dal resto del testo.

Il documento è comunque riprodotto nella sua integralità ed originalità nell'appendice.

Ci limiteremo, per maggior chiarezza e serietà, a dimostrare, in base a fatti provati, le falsità affermate nel comunicato (allegato 1), lasciando al lettore il compito di trarre le inevitabili conclusioni.

## 1 - LA FALSA RIUNIONE DELLA "REALE CASA DI SAVOIA"

---

Il comunicato esordisce dicendo che "*La Casa Reale di Savoia, riunitasi...*", ingenerando nel lettore l'impressione che vi sia stata una riunione degli esponenti della Dinastia Sabauda.

In realtà, ammesso che una qualche riunione vi sia realmente stata, erano certamente presenti solo il Duca d'Aosta e, forse, la sua Consorte e suo figlio, il Duca delle Puglie. Erano assenti le LL.AA.RR. i Principi Vittorio Emanuele, Emanuele Filiberto, Maria Pia, Maria Gabriella, Maria Beatrice, Marina e Clotilde di Savoia, così come S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ed i cugini primi scelti tra gli esecutori testamentari di Re Umberto II: S.M. il Re Simeone II dei Bulgari e S.A.R. il Principe e Langravio Maurizio d'Assia.

In altre parole, era assente la stragrande maggioranza dei componenti di Casa Savoia.

Più avanti, nel comunicato si legge che "*su sollecitazione della Famiglia ed in presenza di fatti che potrebbero ledere la Casa Reale, S.A.R. il Principe Amedeo non intende procrastinare l'adempimento dei doveri dinastici*" e che "*il Principe Amedeo nel farsi carico delle sopradette istanze è confortato (...) dai membri della Casa*".

Inutile dire che tale "sollecitazione" e tale "conforto" non vengono certo dagli assenti: queste frasi, dunque, s'inseriscono appieno nell'evidente tentativo di carpire la buona fede di lettori non adeguatamente informati, come la stragrande maggioranza dei redattori degli organi di stampa odierni.

## 2 - LA FALSA "CONSULTA DEI SENATORI DEL REGNO"

---

Nel comunicato si afferma che la Reale Casa di Savoia "*...con il plauso della Presidenza della Consulta dei Senatori del Regno...*".

Innanzitutto, è davvero curiosa la presenza della sola presidenza della sedicente consulta, cioè l'assenza degli altri membri di tale associazione privata.

Si noti come l'inciso, apparentemente inutile (in nessun momento della sua storia millenaria Casa Savoia ha avuto bisogno del supporto, o del plauso, del Senato del Regno nel prendere le proprie decisioni), ad un'analisi logica dimostra in realtà un malcelato desiderio di rafforzare, con il sostegno di un organismo peraltro senza alcun potere, tesi delle quali, evidentemente, si conosce l'assoluta inconsistenza.

Tentativo comunque inutile, perché la cosiddetta "Consulta" alla quale si fa riferimento è organo totalmente illegittimo.

Lo dimostra l'Avv. Franco Malnati, membro dell'autentica Consulta dei Senatori del Regno, il quale, dopo aver ricordato che "le tesi e le solenni decisioni sbandierate nella nota conferenza stampa (*quella del 7 luglio*

2006 – ndr) sono esattamente le stesse che vennero enunciate, con altrettanto clamore, oltre tre anni fa (dalla medesima sedicente Consulta!)”, afferma: “le vantate decisioni (di allora e di adesso, naturalmente) sono state prese da una piccola minoranza dei consultori originari, minoranza che, in polemica col Capo della Casa per motivi personali, si era auto-convocata senza informare i colleghi. Decisioni, quindi, nulle ed inesistenti sotto qualsiasi profilo”. L’autentica Consulta dei Senatori del Regno, tuttora esistente, prese atto del colpo di mano di quella minoranza, facendo le necessarie proposte al riguardo (cfr. allegato 2).

Aggiungiamo che sembra davvero ridicolo che un qualsiasi organismo privato possa avere voce in capitolo a proposito della successione in una Casa Reale. Allo stesso tempo, è evidente il tentativo (molto simile, nella sua filosofia di base, a quello perpetrato dal Gran Consiglio del Fascismo ai tempi di Mussolini) di “pilotare” la successione al trono, in evidente contrasto con il principio fondante della Monarchia costituzionale: la successione automatica in virtù di discendenza diretta.

Una verità, questa, dimostrata anche da quanto si legge più oltre nel comunicato, a proposito dell’esercizio di taluni dei presunti “poteri” del Duca d’Aosta: **“Il Capo della Casa potrà sempre avocare a sé taluni dei poteri e materie delegate o effettuare ulteriori deleghe, sentito il Consiglio di Famiglia e il parere della Consulta dei Senatori del Regno”**. Insomma, il Duca, almeno in parte, è chiamato formalmente a rendere conto delle sue decisioni ad un’associazione privata: un’assurdità evidente, che non trova riscontro in nessun ordinamento di alcuna Casa Reale, e che permette di dubitare legittimamente del disinteresse di certi suoi collaboratori.

### 3 – LA SUCCESSIONE IN CASA SAVOIA

---

Il comunicato afferma che **“il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, sposandosi civilmente a Las Vegas e a Ginevra e poi religiosamente a Teheran sempre senza il previo e formale assenso del Sovrano, ha perduto ipso iure, in forza delle leggi dinastiche da lui apertamente e consapevolmente violate, per sé e per i suoi discendenti ogni diritto di successione al trono”**.

Ecco dunque che in una presunta mancanza d’assenso al matrimonio non principesco del figlio da parte di Re Umberto II si ravvisa, secondo il comunicato, la causa dell’esclusione del Principe Vittorio Emanuele di Savoia dalla linea di successione dinastica.

Esaminiamo la questione con ordine, separando gli aspetti logici e di contorno da quelli prettamente legali.

#### *Aspetti logici e di contorno*

Va innanzi tutto osservato che la mancanza di un assenso esplicito non equivale certo all’espressione di un dissenso. Re Umberto II non manifestò mai, in forma scritta ed ufficiale, un qualunque dissenso nei confronti del matrimonio del figlio. Dal punto di vista dinastico, ovviamente, solo un documento di tal genere avrebbe un qualche interesse. I “si dice” non contano nulla ed il Re, così rigido nel rispetto delle forme, lo sapeva molto bene.

Non solo: a Beaulieu, nel giugno 1978, dunque ben 7 anni dopo il matrimonio, a migliaia d’italiani Re Umberto II presentò suo figlio e sua nuora quali suoi legittimi successori e come tali essi vennero definiti anche da quel Sergio Boschiero che, ora come allora, conduce l’U.M.I., associazione privata che da anni ha però cambiato idea, sostenendo un’assurda “candidatura” del Duca d’Aosta a Capo di Casa Savoia.

V’è anche chi afferma che il fatto che, in occasione del suo battesimo, Re Umberto II abbia concesso il titolo di Principe di Venezia (in luogo di quello tradizionale ma certamente non obbligatorio di Principe di Piemonte) a S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia, figlio di S.A.R. Vittorio Emanuele, dimostra che il Re era intenzionato ad escludere il proprio figlio dalla linea successoria. Fantasie, ovviamente, perché in ogni Casa Reale, da sempre, il Capo ha il diritto d’introdurre a suo piacimento nuove tradizioni.

Non solo: in quel momento, Casa Savoia aveva già il suo Principe Ereditario, nella persona del padre di Emanuele Filiberto. Inoltre, nulla autorizza a pensare che il Re non avesse intenzione di concedere a suo nipote, al momento del compimento della sua maggior età, il titolo di Principe di Piemonte.

Non vanno dimenticati, inoltre, tre altri fatti molto significativi:

- per il matrimonio che ebbe luogo a Ginevra, al quale presenziarono la Regina Maria José, Re Simeone II dei Bulgari e più di un migliaio di personalità, Re Umberto II inviò una lettera d’auguri, il che ovviamente esclude una sua qualunque contrarietà al riguardo;
- Re Umberto II e la Regina Maria José furono padrino e madrina di battesimo del Principe Emanuele Filiberto di Savoia proprio nel castello della Regina, a Merlinge, il 23 luglio 1972.

- In una Sua intervista, la Regina Maria José affermò: *“Re Umberto non mi parlò mai di questioni dinastiche in quanto non esisteva alcuna questione”*. *“Posso solo dire che, in cuor suo, il Re vedeva come erede e possibile sovrano il nipote Emanuele Filiberto, a cui era molto affezionato”*.

Un altro argomento, spesso sbandierato dai sostenitori del Duca d’Aosta, è quello relativo al fatto che Re Umberto II avrebbe fatto seppellire con sé anche il sigillo reale. Anche se ciò fosse vero (ma non v’è alcuna prova in merito), la cosa non dimostrerebbe affatto la volontà del Re d’assegnare al Duca il ruolo di legittimo successore. Ricordiamo che Re Umberto II era stimato da tutti quale profondo conoscitore della storia e delle tradizioni della propria Dinastia, così come di tutte le forme protocollari relative a tutti gli aspetti della vita della Sua Casa Reale. Non è davvero pensabile che, se davvero avesse voluto indicare nel Duca d’Aosta il proprio successore, lo avrebbe fatto senza i necessari atti formali, la mancanza dei quali è un’ulteriore dimostrazione del fatto che il Re non aveva deciso affatto di cambiare alcunché nella linea successoria.

### *Aspetti legali*

Dal punto di vista legale, il comunicato è in grave errore, perché nel 1971 (anno del matrimonio religioso del Principe Vittorio Emanuele) le regole dinastiche in Casa Savoia non prevedevano assolutamente un qualunque assenso del Re ad un eventuale matrimonio non principesco dell’Erede al Trono.

Vediamo il perché.

1. ogni Capo di Casa Reale ha, fra le sue prerogative, quella di poter cambiare (a suo giudizio insindacabile) le regole della propria Casa. Quando uno Stato è retto da una Monarchia costituzionale, le regole della Casa Reale assumono anche importanza generale: una volta approvate dal parlamento, esse concorrono a definire il patto fra il Sovrano e il popolo, divenendo norme di diritto pubblico. In altre parole, ed in particolare, ogni Capo di Casa Reale ha il diritto di modificare le regole di successione dinastica della sua Casa; quando la Monarchia regge lo Stato, questi cambiamenti debbono però ricevere l’assenso del parlamento, ed essere inseriti nel sistema normativo statale.
2. Le norme dello Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848, avevano dunque valore sia in campo dinastico sia nel campo del diritto pubblico. Nel preambolo, il Re volle definire lo Statuto *“legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia”*. Una legge, perciò, con la quale il Sovrano dettava le nuove regole fondamentali della Dinastia. Ne deriva la legittima ed evidente volontà di superare tutte le norme precedenti in materia, sia dal punto di vista dinastico sia nel campo del diritto pubblico.
3. Queste considerazioni sono confermate dall’art. 81 dello Statuto, che recita: *“Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata”*. Non vi è alcuna altra regola statutaria che affronti il tema delle norme previgenti. Per questa ragione, tutte le norme antecedenti allo Statuto che contrastavano con esso, incluse quelle a valenza dinastica, furono abrogate, radicalmente e totalmente, dall’8 marzo 1848.
4. All’art. 2, lo Statuto prevede che *“Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la Legge Salica”*. La *“legge salica”* fissa un principio: il trono si tramanda automaticamente dal padre (il Sovrano, appunto) al primo figlio maschio. Qualora quest’ultimo manchi, il diritto alla successione al trono passa al primo nato maschio di altro ramo della Famiglia Reale. L’art. 2 non pone condizioni diverse da quelle della discendenza diretta e della mascolinità dell’erede, superando tutte le norme che tendevano a complicare il meccanismo della successione, come le cosiddette *“Regie Lettere Patenti”* di Vittorio Amedeo III, che imponevano al Principe Ereditario di chiedere e ottenere l’assenso del padre prima di un eventuale matrimonio non principesco. La regola fissata dall’art. 2 è garanzia di trasparenza e tronca sul nascere eventuali manovre volute da chi, per interessi personali o di parte, desiderava *“pilotare”* la successione ed imporsi quale futuro Re.
5. Per quanto concerne due norme successive allo Statuto, lasciamo la parola al Prof. Sandro Gherro, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nell’Università di Padova e Avvocato della Curia Romana per nomina della Segreteria di Stato Vaticana. *“Qualcuno chiama in causa L’art. 69 del Codice Civile del 1865 e l’art. 92 del Codice Civile del 1942, secondo i quali per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali era richiesto l’assenso del Re. Tali norme, tuttavia, non comportavano sanzioni per il “tentativo di matrimonio senza assenso” e certo non privavano il Principe ereditario dei suoi diritti di successione. Le medesime erano poi inerenti al “matrimonio civile”, non certo quello canonico, o a quello canonico con efficacia civile, giacché gli impedimenti a questo possono essere stabiliti solo dal Sommo Pontefice. Tutte le norme considerate, inoltre, non prevedevano una “forma specifica” per l’assenso, sicché questo poteva essere anche tacito o implicito, preventivo o successivo. In proposito va allora considerato che Re Umberto non assunse mai l’applicazione delle “Patenti” al figlio. Anzi si comportò in modo contra-*

rio. Fece il suo unico discorso pubblico da Re in esilio tenendosi al fianco Vittorio Emanuele e la moglie Marina. Non va dimenticato, inoltre, che non vi sono norme senza sistemi di appartenenza. Se (il Duca d'Aosta – ndr) volesse far valere, ad esempio, i vantati diritti chiedendo l'applicazione delle Regie Patenti circa l'ordine dei "santi Maurizio e Lazzaro", Amedeo dovrebbe ricorrere ai Tribunali dello Stato e a quelli della Chiesa: e ciò sarebbe più ridicolo che assurdo. Analogamente dovrebbe fare se volesse sostenere l'invalidità del matrimonio di Vittorio Emanuele così negando la successione di Emanuele Filiberto. Come non ha potuto "sentenziare da sé" la nullità del proprio matrimonio, così non può pretendere di sentenziare l'invalidità di quello di Vittorio Emanuele: anche qui siamo oltre il limite del ridicolo." (da un'intervista rilasciata al quotidiano "Liberò", pubblicata il 6 agosto 2006).

6. Dunque, la situazione legale dal 1948 ad oggi è quella di un vuoto normativo in termini di legge scritta, derivante dalla nuova situazione istituzionale italiana. Questo vuoto, come sempre in casi di tal genere (basti pensare all'assetto normativo del Regno Unito) viene riempito dalla Tradizione (nulla di strano: basti ricordare, ad esempio, che gli usi e le consuetudini sono addirittura riconosciuti quali fonti normative in tutti i paesi di diritto, ed ancor più nell'ordinamento delle Famiglie Reali). In Casa Savoia questa Tradizione ha sempre mantenuto fermo un solo principio fondamentale: quello della legge salica, in virtù del quale il primo figlio del Sovrano è l'Erede legittimo. Lo era quando la Monarchia reggeva lo Stato italiano e lo è ora, potenzialmente, perché Re Umberto II non abdicò mai, evitando che la linea di successione al trono s'interrompesse.

Ecco dunque dimostrato, anche sotto il profilo legale, che le affermazioni in termini di regole dinastiche fatte nel comunicato in questione sono del tutto infondate.

Ed infatti, proprio in quanto terzo nella linea di successione in Casa Savoia, il Duca d'Aosta ha potuto vivere tranquillamente in Italia per tutto il lungo periodo (quasi 60 anni) durante il quale Re Umberto II, suo figlio, il Principe Vittorio Emanuele, e suo nipote, il Principe Emanuele Filiberto, sono stati costretti a vivere in esilio dalle norme costituzionali italiane, che prevedevano questa iniqua sanzione per gli ex Re di Casa Savoia, le loro consorti ed i loro discendenti maschi. In altri termini, il Duca d'Aosta non fu costretto all'esilio perché non aveva, come non ha, i diritti che oggi tenta di vantare.

#### 4 – CONTRADDIZIONI, INCONGRUENZE E...

---

Lo stesso Duca d'Aosta, in un suo libro-intervista con Fabio Torriero ("Proposta per l'Italia", pubblicato nel 2002, 31 anni dopo il matrimonio del Principe di Napoli), a precisa domanda del giornalista afferma, per ben due volte e molto chiaramente, di considerarsi terzo nella linea di successione dinastica. Non si comprende come, a distanza di quattro anni, possa aver cambiato così radicalmente opinione. Forse, nel 2002, non era al corrente di leggi emanate nei secoli XVIII, XIX e XX? Ci fermiamo qui per carità di Patria.

Tornando al comunicato, un altro punto che non regge ad un'analisi logica è quello nel quale si afferma "**che S.A.R. il Principe Amedeo, nella vigenza della norma costituzionale che esiliava a tempo indefinito i discendenti maschi degli ultimi due Re - ancorché non più ricompresi nella linea della successione dinastica - facendosi carico dell'esigenza segnalata anche dalla Consulta dei Senatori del Regno di non compromettere il loro rientro in Patria, realizzatosi finalmente nel 2002, ha ritenuto sin qui di non assumere il ruolo e i titoli che gli competono sin d'allora**".

Su questo aspetto lasciamo nuovamente la parola all'Avv. Franco Malnati: "s'incorre in una clamorosa svista. Infatti, chiunque comprende che ove il Duca avesse agito in rivendicazione nel modo siffatto, e la sua azione avesse trovato ascolto legale, la conseguenza sarebbe stata, semmai, proprio l'immediato rientro in Italia di Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto di Savoia, "non più ricompresi nella successione dinastica", e, correlativamente, l'allontanamento dall'Italia di esso Duca ! Come si può essere così illogici? Come si possono emettere comunicati tanto sgangherati? Qual è lo scopo di questa complicata operazione strisciante? Honny soit...".

Nel comunicato si afferma anche che "**S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia assume d'ora in avanti pubblicamente il ruolo di Capo della Casa di Savoia e il titolo di Duca di Savoia con i relativi titoli...**".

Dispiace vedere come la storia patria sia talvolta sconosciuta anche ai Principi di sangue reale: il titolo di Duca di Savoia fu ceduto da Re Vittorio Emanuele II il 24 marzo 1860 (ben 146 anni fa!), con il Trattato di cessione di Nizza e Savoia, che all'art. 1 recitava fra l'altro: "Sua Maestà il Re di Sardegna acconsente alla

riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia, e rinuncia per sé, e tutti i suoi discendenti e successori in favore di Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi ai suoi diritti e titoli sugli detti territori”.

Anche il settimanale notoriamente pro-Amedeo "Novella 2000", a pagina 27 del numero datato 20 luglio 2006, nota quelle che definisce "gaffes di araldica", affermando: "A proposito di titoli: è curioso che, nei nuovi atti firmati da Amedeo, compaia quello di "Duca di Savoia" per indicare il legittimo continuatore. Si ripete così la gaffe in cui è incorso Vittorio: i Savoia vi avevano rinunciato nel trattato italo-francese del 1860".

Sempre nel comunicato, come abbiamo già visto, si dice anche che **“su sollecitazione della Famiglia ed in presenza di fatti che potrebbero ledere la Casa Reale, S.A.R. il Principe Amedeo non intende procrastinare l'adempimento dei doveri dinastici”**. Peccato per questa notevole caduta di stile: le spiacevoli vicende giudiziarie in corso non posso fare dimenticare (soprattutto ad un Principe di sangue reale, che dovrebbe essere votato alla tutela dei diritti umani e civili fondamentali) che l'Italia è un paese di diritto, nel quale nessuno può essere ritenuto colpevole prima di essere stato condannato con sentenza passata in giudicato.

L'uso dei condizionali nella parte di testo citata non è evidentemente sufficiente a mascherare la natura di mero atto d'opportunità mediatica dell'azione del Duca d'Aosta, che non fa certamente onore a chi l'ha concepita né a chi l'ha realizzata, giungendo persino a firmarsi con un nome che non è il suo (“di Savoia” anziché “di Savoia-Aosta”), violando così le norme vigenti in materia.



VEDUTO CHE

LA CASA REALE DI SAVOIA

RIUNITASI

ALLA PRESENZA E CON IL PLAUSO DELLA PRESIDENZA DELLA CONSULTA DEI SENATORI DEL REGNO

PREMESSO

che il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, sposandosi civilmente a Las Vegas e a Ginevra e poi religiosamente a Teheran sempre senza il previo e formale assenso del Sovrano, ha perduto *ipso iure*, in forza delle leggi dinastiche da lui apertamente e consapevolmente violate, per sé e per i suoi discendenti ogni diritto di successione al trono e non fa più parte della Famiglia reale (all. 1 & 2);

che a S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia, sin dalla scomparsa di S.M. Umberto II si è devoluto per successione automatica il ruolo di Capo della Casa;

che S.A.R. il Principe Amedeo, nella vigenza della norma costituzionale che esiliava a tempo indefinito i discendenti maschi degli ultimi due Re - ancorché non più ricompresi nella linea della successione dinastica - facendosi carico dell'esigenza segnalata anche dalla Consulta dei Senatori del Regno di non compromettere il loro rientro in Patria, realizzatosi finalmente nel 2002, ha ritenuto sin qui di non assumere il ruolo e i titoli che gli competono sin d'allora;

che, su sollecitazione della Famiglia ed in presenza di fatti che potrebbero ledere la Casa Reale, S.A.R. il Principe Amedeo non intende procrastinare l'adempimento dei doveri dinastici;

IN CONSIDERAZIONE

che l'intera Famiglia Reale e ciascun membro di essa hanno come primo dovere la salvaguardia delle radici storiche e giuridiche dell'Italia della cui unificazione politica Casa Savoia fu guida e protagonista;

che il Principe Amedeo nel farsi carico delle sopradette istanze è confortato dalla Consulta dei Senatori del Regno, voluta da S.M. il Re Umberto II, oltre che dai membri della Casa, da cui desidera essere supportato in questo gravoso compito ed in particolare conferire ad alcuni di Loro incarichi permanenti e/o deleghe in alcuni settori;

COLLEGIALMENTE E UNITAMENTE AL SUO CAPO

PREMESSO CHE

S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia assume d'ora in avanti pubblicamente il ruolo di Capo della Casa di Savoia e il titolo di Duca di Savoia con i relativi titoli e le prerogative ad esso spettanti;

ANNUNCIA

- l'istituzione di una rappresentanza permanente col mondo dell'economia e della politica;


- l'istituzione di una rappresentanza permanente per i rapporti con il mondo della cultura storica e dell'arte;
- l'attribuzione della funzione di riordinare le onorificenze sabaude e gli Ordini dinastici, per tutelarne la memoria storica e adeguarne i rapporti con la società attuale, nel rispetto delle originarie finalità, delle disposizioni testamentarie del Re Umberto II e delle leggi vigenti in materia.

I poteri delegati verranno esercitati nel nome del Capo della Casa senza che necessiti delega ulteriore o autorizzazione preventiva e approvazione successiva, al fine di consentire la massima celerità ed efficacia dell'attività svolta nel settore delegato.

Il Capo della Casa potrà sempre avocare a sé taluni dei poteri e materie delegate o effettuare ulteriori deleghe, sentito il Consiglio di Famiglia e il parere della Consulta dei Senatori del Regno.

San Rocco, il sette luglio duemilasei.

Visto per presa d'atto

A handwritten signature in black ink, reading "Amedeo di Savoia". The signature is written in a cursive, slightly slanted style. The first letter 'A' is large and prominent. The words "di Savoia" are written in a smaller, more fluid script.

Duca di Savoia

<b>Allegato 2</b>
-------------------

**CONSULTA DEI SENATORI DEL REGNO**  
**ORDINE DEL GIORNO**

I sottoindicati componenti vitalizi (art. 33 Statuto del Regno) della Consulta dei Senatori del Regno, presenti personalmente o per delega scritta (art. 4 Regolamento approvato in seduta 20 maggio 1972, aggiornato in seduta 6 giugno 1996) all'odierna seduta del 28 giugno 2003 in Roma, Via Puccini n. 11

**preliminarmente**

plaudono al rientro in Patria del Capo della Real Casa di Savoia, il Principe Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, e del figlio e Reale Successore, il Principe Reale Emanuele Filiberto, Principe di Venezia e di Piemonte;

rivolgono il loro reverente e grato pensiero alla memoria di S.E. il Duca Don Giovanni de Giovanni Greuther di Santa Severina, cav. del Supremo ord. della SS. Annunziata, Presidente in carica di codesta Consulta dal 1998 sino alla data del 14 settembre 2001, quando, su Sua proposta, il Capo della Real Casa di Savoia ne decretò il temporaneo scioglimento per motivi contingenti;

plaudono all'iniziativa del Barone prof. Emmanuele Emanuele di Culcasi, Vicepresidente Vicario della Consulta che, avvalendosi dei poteri a Lui conferiti dai combinati disposti degli artt. 4 ult. co., 8 e 20 del suddetto Regolamento, ha convocato in data odierna tutti i componenti che ne facevano parte al momento del temporaneo scioglimento onde valutare le iniziative da eventualmente assumere nei confronti di una minoranza di Consultori che, in spregio allo Statuto, al Regolamento ed alle norme del Codice Civile, si è clandestinamente, rispetto alla maggioranza dei Consultori, autoconvocata attribuendosi poteri che non le spettano e facendone ampia e mediatica diffusione;

**premessò**

I) che con decreto 4 gennaio 1993 il Principe Reale Vittorio Emanuele, quale Capo della Real Casa di Savoia, visti gli artt. 2, 12, 33 e 38 dello Statuto del Regno, considerato "il sopravvenuto decesso della quasi totalità dei Senatori di nomina regia" dispose, dopo un periodo di commissariamento, che la Consulta riprendesse le proprie funzioni sui presupposti degli "artt. 33 e 38 dello Statuto Albertino relativi al Senato del Regno", nominò nuovi Consultori, il Presidente ed il Vicepresidente, e si riservò l'approvazione preventiva di tutti "i membri della Consulta che" fossero "stati cooptati senza la nostra preventiva autorizzazione di nomina";

II) che ai sensi dell'art. 30 del Regolamento la "nomina per cooptazioni" di nuovi Consultori di cui all'art. 1 non poteva e non può avere luogo senza che si sia "perfezionata con l'Alto Assenso Sovrano la fase preliminare" di cui agli artt. 27, 28 e 29;

III) che pertanto l'auto convocazione clandestina di una minoranza, i suoi deliberati ed i comportamenti che ne sono seguiti rappresentano, oltre che una violazione delle norme su richiamate che disciplinano la Consulta, sono soprattutto una violazione degli impegni d'onore e dei doveri di lealtà di codesti Consultori verso il Capo della Real Casa di Savoia, che benignamente diede l'approvazione alla loro nomina o l'assenso per la loro cooptazione nonché un attentato all'immagine di tradizionale devozione della Consulta verso la Real Casa di Savoia;

**AUSPICANO**

che S.A.R. il Principe Reale Vittorio Emanuele, quale Capo della Real Casa di Savoia, ritenuti contingenti e quindi superati i motivi che il 14 settembre 2001 consigliarono lo scioglimento momentaneo della Consulta: per essere i suoi componenti nominati a vita non poteva avere valenza permanente; e che

**DISPONGA**,

come già fece con il decreto 4 gennaio 1993, il reintegro della Consulta e dei Consultori nelle loro tradizionali funzioni, sicchè possano anche tutelarsi nei confronti della minoranza che operò contro le leggi dell'onore e della lealtà ed in violazione delle norme su richiamate dello Statuto del Regno, del Regolamento e delle norme del Codice Civile.